

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA MODIFICA DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL 31 LUGLIO 2013.

Il giorno, alle ore....., presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è stata raggiunta l'intesa in merito alla modifiche dei criteri di mobilità per il personale radioriparatore e di quello dei ruoli delle specialità aeronaviganti, dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.

Ai sensi degli articoli 140 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217 e ss.mm.ii., la delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On. Emanuele Prisco, con delega alla sottoscrizione degli accordi nazionali integrativi relativi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attribuita con Decreto del Ministro dell'Interno, n. 5004/M/3 in data 29 novembre 2022.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico", firmatarie dell'accordo sindacale recepito con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, n. 121;

LE PARTI

- ritenuto di procedere alla modifica e all'integrazione dei criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria, a domanda, del personale appartenente ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche, di cui all'articolo 3 dell'Accordo integrativo nazionale del 31 luglio 2013, che si intende integralmente sostituito con il presente accordo";
- all'esito del confronto svoltosi tra le parti negli incontri del _____;

CONVENGONO

Art.3

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 dell'Accordo integrativo del 31 luglio 2013)

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE (VIGILI DEL FUOCO, CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO, ISPETTORI) DEI RADIORIPARATORI E DI QUELLO APPARTENENTE AI RUOLI DELLE SPECIALITA' AERONAVIGANTI, DELLE SPECIALITA' NAUTICHE E DEI SOMMOZZATORI.

Ferma restando la necessità di garantire la piena e costante operatività dei nuclei specialistici a norma dell'art.41, comma 3, del D.P.R. n.64 del 28.12.2012, i criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità volontaria a domanda dei radiatoriparatori e del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti e dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori (art.45 del D.P.R. n.64 del 28.12.2012), nei relativi nuclei, sono costituiti da:

Anzianità di servizio:

1. Per il personale specialista delle qualifiche dei vigili del fuoco, il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di specialità del dipendente nel ruolo di appartenenza attuale che dell'anzianità maturata nel precedente ruolo non specialista a) + b).
 - a) per ogni mese di anzianità di specialità (art. 45 del D.P.R. 28.02.2012 n.64) **punti 1**
(per anzianità di specialità si intende l'anzianità maturata in forma continuativa quale risultante dal libretto individuale di specialità)
 - b) per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza da non specialista **punti 0.75**
2. Per il personale specialista delle qualifiche dei capi squadra e degli ispettori e per il personale specialista capo reparto, l'anzianità è calcolata con riferimento alla decorrenza di effettivo conseguimento della qualifica (per i capi squadra, i capi squadra esperti e i capi reparto la data di decorrenza nella qualifica di capo squadra; per gli ispettori, gli ispettori esperti e gli ispettori coordinatori la data di decorrenza nella qualifica di ispettore). A parità di anzianità si utilizzerà il criterio di cui ai punti 1a) e 1b).
3. Per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti proveniente dal soppresso Corpo Forestale dello Stato il servizio prestato nell'amministrazione di provenienza, equivale al servizio prestato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai fini della graduatoria di mobilità, applicando i criteri indicati ai precedenti punti 1. e 2.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri:

Residenza:

Vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un punteggio aggiuntivo al precedente pari a **punti 1**.

Per il personale specialista delle qualifiche dei vigili del fuoco, per sede di residenza deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio.

Per il personale specialista delle qualifiche dei capi squadra e degli ispettori e per il personale specialista capo reparto, per sede di residenza deve intendersi quella coincidente con l'ultima sede occupata nella qualifica precedente a quella attuale (per i capi squadra, i capi squadra esperti e i capi reparto l'ultima sede di servizio nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore; per gli ispettori, gli ispettori esperti e gli ispettori coordinatori l'ultima sede di servizio nella qualifica posseduta al momento di partecipazione al concorso interno).

Ove la prima sede richiesta non corrispondesse ai criteri predetti, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà documentarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc.).

Condizioni di famiglia

3a) Per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, **e per la parte di un'unione civile:** **punti 2**

3b) Per ogni figlio a carico **punti 1**

3c) Se il dipendente è vedovo: **punti 4** (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

3d) Se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 3** (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro nonché i figli maggiorenni conviventi che abbiano un reddito complessivo annuo lordo che dia luogo alle detrazioni per carichi di famiglia previste dal Decreto Legislativo n.446/1997 e successive modifiche e integrazioni.

3e) Ricongiungimento al coniuge non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, **o ricongiungimento alla parte di un'unione civile**, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: **punti 0,5**

Il punteggio di cui al punto 3e) opererà solo per la sede coincidente con quella nella quale il coniuge svolge l'attività lavorativa non trasferibile, purché venga attestata l'esistenza di una situazione che determini l'oggettiva intrasferibilità.

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità.

Il presente accordo entrerà in vigore a decorrere dal **30° giorno** successivo alla data di sottoscrizione.

Le parti convengono che il presente accordo trovi applicazione, in via sperimentale, per un anno dalla data della sua sottoscrizione, al fine di verificarne la sua efficacia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE

IL CAPO DIPARTIMENTO